



COMUNE DI CASTELSARDO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPORT

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2018)

INDICE

PARTE PRIMA

Disposizioni Generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Commissione Comunale per lo sport
- Art. 4 Competenze della Commissione Comunale per lo sport

PARTE SECONDA

Albo Comunale delle società ed associazioni sportive

- Art. 5 Albo comunale delle Società/Associazioni sportive

PARTE TERZA

Assegnazione contributi alle società sportive

- Art. 6 Caratteristiche dei contributi
- Art. 7 Requisiti delle società sportive
- Art. 8 Ripartizione dei contributi ordinari
- Art. 9 Domande di contributo
- Art.10 Istruttoria istanze contributo ordinario
- Art.11 Contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni sportive

PARTE QUARTA

Impianti Sportivi comunali

- Art. 12 Oggetto, finalità e principi

- Art. 13 Uso e classificazione impianti
- Art. 14 Tipologia di gestione
- Art. 15 Modalità di gestione
- Art. 16 Competenze Organi comunali
- Art. 17 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti
- Art. 18 Tipologia concessione
- Art. 19 Priorità utilizzo impianti
- Art. 20 Riprese televisive
- Art. 21 Mancato accoglimento richieste di uso
- Art. 22 Convenzioni
- Art. 23 Uso pubblico sociale impianti
- Art. 24 Concessione d'uso
- Art. 25 Doveri del concessionario
- Art. 26 Manutenzione e gestione ordinaria
- Art. 27 Risarcimento danni
- Art. 28 Polizza assicurativa
- Art. 29 Decadenza e revoca della concessione di gestione
- Art. 30 Uso gratuito
- Art. 31 Vigilanza durante le manifestazioni
- Art. 32 Uso impianti sportivi scolastici

PARTE QUINTA

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 33 Disposizioni finali
- Art. 34 Norme di rinvio
- Art. 35 Entrata in vigore

PARTE PRIMA

Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Castelsardo riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa.
2. Persegue la promozione dell'attività sportiva soprattutto dilettantistica e giovanile della popolazione residente, in particolare l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport praticato in forma associata. A tal fine favorisce l'azione delle organizzazioni sportive volontarie.

Art. 2

Ambito di Applicazione

1. Il Comune concorre al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ispirandosi alla Carta Europea dello Sport.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a sostegno delle attività sportive e l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale.

Art. 3

Commissione Comunale per lo Sport

1. La commissione comunale per lo sport è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore allo sport, che provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno e alla convocazione.
2. Fanno parte della Commissione:
 - Il Sindaco o l'Assessore allo sport, in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Sindaco provvede alla nomina di un proprio delegato, scelto tra gli assessori o consiglieri;
 - Due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
 - due rappresentanti degli operatori del settore, designati dalle società sportive locali. Tali rappresentanti dovranno comunque essere espressione di società che pratichino sport differenti;

- Un medico sportivo indicato dalla ASL di appartenenza, o, nel caso di mancata designazione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Comune, un medico scelto dalla Giunta fra quelli che esercitano la professione nel comune;
 - Un rappresentante delle istituzioni scolastiche del territorio.
3. Partecipa alle riunioni della Commissione un dipendente del comune appartenente al servizio Affari Generali con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.
 4. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 5. La Commissione viene nominata entro tre mesi dalla data di insediamento del Sindaco e dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque sino al suo effettivo rinnovo.
 6. I componenti della Commissione che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti automaticamente. Sono dichiarati, altresì, decaduti i componenti non di nomina consiliare dal momento in cui non sono più rappresentanti dei relativi Enti di appartenenza (scolastici, sportivi, sanitari).
 7. Si procede alla sostituzione degli stessi secondo le modalità di nomina sopraindicate.

Art. 4

Competenze della Commissione Comunale per lo Sport

1. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno, una delle quali con l'obiettivo di valutare il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 e di pianificare, prima di ogni stagione agonistica, il corretto utilizzo delle strutture sportive del comune.
2. La Commissione può essere convocata anche in via straordinaria, ogni volta che il Sindaco o l'Assessore allo sport ne ravvisassero la necessità. La Commissione, inoltre, si riunisce su richiesta di almeno quattro componenti.
3. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.
4. La Commissione è un organismo consultivo degli organi di governo del Comune; in particolare:
 - a. formula proposte ed esprime pareri preventivi in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune beneficia di finanziamenti pubblici o destina risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di

interesse locale attinente alle materie sportive, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale;

- b. provvede, sulla base della documentazione verificata dal servizio dello sport comunale, così come previsto dall'art.5 comma 3) della L.R. 17/99, alla formazione ed alla tenuta dell'Albo comunale delle società ed associazioni sportive di cui all'art.10 della medesima legge regionale.

PARTE SECONDA

Art. 5

Albo comunale delle società ed associazioni sportive

1. È istituito l'albo comunale delle società ed associazioni sportive ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17 maggio 1999 n.17.
2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
3. Le società/associazioni sportive per essere iscritte all'Albo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) devono avere sede nel Comune di Castelsardo;
 - b) non devono perseguire alcun scopo di lucro o ripartire utili ai soci;
 - c) al momento dell'iscrizione devono dimostrare di essere in attività da almeno un anno nel territorio di Castelsardo.
 - d) devono essere iscritte all'Albo Regionale delle Società ed associazioni sportive.
4. I soggetti giuridici di cui al presente articolo per essere iscritti all'Albo Comunale devono allegare obbligatoriamente all'istanza di iscrizione la seguente documentazione:
 - a) Statuto dell'Associazione o Società Sportiva;
 - b) Verbale di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - c) Verbale di approvazione dell'ultimo rendiconto economico;
 - d) Dichiarazione di assicurazione di tutti i tesserati;
 - e) Dichiarazione dimostrativa del fatto che tutti gli atleti che svolgono attività sportiva siano stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie;
 - f) Certificato di affiliazione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva;
 - g) Certificato di iscrizione all'Albo Regionale delle Società sportive;
 - h) Elenco dei Tecnici e degli Istruttori utilizzati, completo delle relative qualifiche.
5. In fase di prima applicazione, il Servizio Sport del Comune, provvederà ad attivare la seguente procedura al fine reperire tutti gli elementi necessari:
 - a. predisporre avviso pubblico al fine di ricevere le istanze di iscrizione e fac-simile della richiesta di iscrizione all'Albo;

- b. sulla base delle istanze pervenute, verifica la regolarità della documentazione presentata e stilerà un elenco completo delle società sportive in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Ente.
 - c. l'elenco delle società/associazioni sportive, predisposto dal Servizio Sport, sarà trasmesso alla Commissione comunale allo Sport.
 - d. L'iter procedurale non può essere superiore ai due mesi.
6. Le società/associazioni iscritte all'Albo devono comunicare tempestivamente tutte le variazioni che riguardano gli elementi indicati nell' art.5 del presente regolamento.
 7. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il Servizio Sport, stilerà un prospetto aggiornato che trasmette alla Commissione comunale per sport.
 8. L'albo comunale non ha termini di scadenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

PARTE TERZA

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 6

Caratteristiche dei contributi

1. La concessione del contributo può avere carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali la società/associazione sportiva è stata costituita e carattere straordinario in caso di interventi una tantum finalizzati a realizzare manifestazioni di particolare interesse e rilevanza per la promozione della pratica sportiva nel territorio.
2. Alla concessione dei contributi ordinari si provvede mediante determinazione del competente responsabile del servizio in conformità alle modalità di cui al presente regolamento e sulla base dei criteri proposti annualmente dalla Commissione Comunale allo sport ed approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Requisiti delle società/associazioni sportive

1. Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività sportiva tutte le società sportive a carattere dilettantistico non a scopo di lucro, che inoltrino domanda al Comune e che siano in regola con i seguenti parametri:
 - a. siano affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale da almeno un anno;
 - b. siano iscritte all'Albo Comunale e regionale delle società sportive;
 - c. pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati, gare o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;
 - d. non svolgano attività di carattere professionistico;
 - e. abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
 - f. abbiano la sede legale nel Comune di Castelsardo.

Art. 8

Ripartizione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono assegnati annualmente, alle società/associazioni sportive, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento, secondo i criteri preventivamente proposti dalla Commissione Comunale ed approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Domande di contributo ordinario

1. Le domande di contributo ordinario, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a seguito di pubblico bando.
2. All'istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. Autocertificazione rilasciata dal Presidente della Società sportiva indicante:
 - il numero degli atleti tesserati distinto per fasce di età e per residenza;
 - il numero degli atleti disabili;
 - il numero degli atleti partecipanti a gare e/o campionati con indicazione se gare a livello provinciale, regionale o nazionale;
 - numero ed elenco tornei e/o gare organizzati nel Comune;
 - attestazione di non beneficiare di analogo contributo da altro Comune,
 - indicazione del conto corrente bancario o postale intestato alla società sportiva;
 - indicazione delle discipline sportive praticate.

Art.10

Istruttoria istanze contributo ordinario

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio Sport del Comune.
2. Le istanze presentate, sono riepilogate, a cura del predetto Servizio, in prospetti riassuntivi che tengano conto della loro ammissibilità, nonché della proposta di riparto dei fondi disponibili,

secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Comunale per lo Sport.

3. Il responsabile del servizio sport, provvederà con proprio atto, alla liquidazione di quanto assegnato a ciascuna società richiedente.
4. L'iter procedimentale avrà una durata massima di 60 giorni dalla data di scadenza del bando pubblico, fatti salvi eventuali periodi di sospensione motivati, non superiori a 15 giorni.

Art. 11

Contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni sportive

1. Le manifestazioni sportive, programmate dalla Giunta Comunale nel rispetto del Documento unico di programmazione, possono essere affidate in tutto o in parte a soggetti esterni, nel rispetto dei principi, nonché ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale ed il trasferimento di risorse in favore di associazioni senza scopo di lucro.

PARTE QUARTA

IMPIANTI SPORTIVI

Art.12

Oggetto, finalità e principi

1. Il Comune di Castelsardo con il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. Gli impianti sportivi, intesi come spazi di attività sportiva preposti allo svolgimento della pratica sportiva, oltre agli spazi di attività sportiva comprendono:
 - a. gli spazi destinati agli spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi
 - b. gli spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
 - c. gli spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.
3. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, la gestione degli impianti deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
4. L'accesso agli impianti sarà garantito senza alcuna discriminazione o distinzione di sesso, razza, status. Inoltre, saranno garantire le misure necessarie per facilitarne l'accesso dei gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali.

Art. 13

Uso e classificazione impianti

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni Coni, degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo Comunale nonché alla popolazione scolastica di ogni ordine e grado.

2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere vengono classificati come segue:

PALESTRE

Palestra annessa all'Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea"- via Vespucci

IMPIANTI SCOPERTI

Campo di Calcio con manto erboso - via Sedini

Campo di calcio in terra battuta - Via Puglia- Lu Bagnu

Campo di calcio in terra battuta - Loc. Lu Ponti

Impianto sportivo polivalente (tennis-pallacanestro-calcetto) – via Sedini

Art. 14

Tipologia di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile.
2. Gli impianti sportivi comunali sono così distinti:
 - A. IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA: sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito. La gestione di tali impianti è qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. vv) del D.lgs. n. 50/2016 e deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del codice appalti, per quanto compatibili, come previsto dall'art.164, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
 - B. IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA: sono quelli la cui gestione non può produrre reddito e quindi deve essere assistita dall'Ente.
3. L'affidamento della gestione di tali impianti deve avvenire previa attivazione di indagine esplorativa a mezzo di pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelsardo.
4. La modalità di esercizio dell'uso dell'impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica sono regolamentate da apposita convenzione tra il Comune concedente e il Concessionario, in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene in uso, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico e alla tutela degli interessi sportivi generali della città.

5. La Giunta comunale definisce la classificazione degli impianti di proprietà comunale.
6. L'uso degli impianti sportivi interni agli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità proprie della scuola è determinato tramite convenzione sottoscritta con le Istituzioni scolastiche.
7. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali o internazionali, regionali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di Società e Associazioni che partecipano a predetti campionati, alle attività degli Enti di promozione sportiva.
8. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, le scuole di ogni ordine e grado e Enti pubblici.

Art. 15

Modalità di Gestione

1. Per gestione di un impianto sportivo (inteso nella sua accezione integrale, ovvero con esclusione di uno o più spazi tra quelli specificati nell'art. 16 comma 2 lett. a, b, c di cui al presente regolamento), s'intende l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di impianti e l'erogazione del servizio sportivo che negli stessi si svolge, come di seguito descritti.
2. L'elencazione e la descrizione seguente è passibile di integrazione e miglior definizione, nell'ambito dei capitolati allegati alle concessioni in relazione alla peculiarità dello specifico impianto oggetto di concessione.
3. La manutenzione ordinaria riguarda quel complesso di lavori inerenti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i campi da gioco e gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.
4. La manutenzione ordinaria, di seguito illustrata in modo generico ed in via esemplificativa, a carico del concessionario, può riguardare i seguenti interventi:
 - Riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;

- Riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- Riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso opere murarie;
- Verifiche periodiche degli impianti elettrici, meccanici, antiincendio con le modalità e frequenze prescritte dalla normativa vigente e dagli standards UNI;
- Manutenzione dei quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione ;
- Sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- Manutenzione, controllo e rifornimento dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- Verifica periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti;
- Efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- Aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al competente ufficio comunale;
- Riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte da gioco, corsie, ecc..;
- Verifica periodica, vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- Verifica periodica degli impianti elettrici;
- Verifica di impianti di messa a terra;
- Verifica della chiusura delle porte e portoni tagliafuoco e relativa manutenzione in conformità con la normativa vigente;

- Ogni altro intervento riconducibile alla nozione di “manutenzione ordinaria”

5. Con riferimento specifico ai campi da gioco, ai fini del presente regolamento sono considerati interventi di manutenzione ordinaria

- Taglio periodico del manto erboso (campi in erba)
- Riporto a livellamento terreno (campi in terra battuta)
- Concimatura e seminatura
- Zollatura
- Bagnatura
- Verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- Riparazione di parti della rete di recinzione
- Riparazione di parti fisse e mobili dei campi da gioco (quali porte, reti tabelloni etc.)

6. Si stabiliscono i seguenti tempi di intervento di manutenzione ordinaria:

Tipologia di intervento	Cadenza interventi
Tinteggiatura interna dei locali	Controllo + intervento una volta all'anno
Infissi in legno e metallici + vetrate + inferriate + parapetti	Controllo e verifica una volta l'anno intervento secondo programma e comunque intervento di verniciatura una volta anno salvo interventi da eseguirsi entro un mese
Ripristino tratti di pavimentazione interna ed esterna	Controllo una volta l'anno con intervento all'occorrenza
Ripristino e verifica servizi igienici su impianto idrico e fognario, apparecchi sanitari e rivestimenti di pareti	Controllo una volta l'anno e intervento all'occorrenza da eseguirsi con tempestività
Impianto elettrico inteso come impianto di illuminazione interno ed esterno, quadri, prese, linee, impianto di messa a terra	Per apparecchi di illuminazione controllo e verifica con sostituzione degli apparecchi non funzionanti una volta al mese ed intervento all'occorrenza da eseguirsi con tempestività
Altri impianti (video sorveglianza, antincendio, adsl,	Controllo e verifica una volta l'anno e intervento

condizionamento, riscaldamento	all'occorrenza da eseguirsi con tempestività
Ripristino e verifica parti esterne edifici(terrazze, coperture,facciate,gronde, pluviali ecc.	Controllo e verifica una volta l'anno intervento di verniciatura una volta ogni due anni salvo interventi urgenti da seguirsi entro un mese
Elementi di arredo	Controllo e verifica un volta l'anno – interventi urgenti da eseguirsi entro un mese
Rete idrica e fognaria(da punto di scarico/allaccio servizio a punto di consegna Abbanoa (pozzetto-sifone etc.)	Controllo e verifica almeno una volta l'anno con intervento urgenza all'occorrenza da eseguirsi con tempestività
Campi da gioco, giardini, cortili, fioriere, tagli erbacce	Controllo e verifica ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l'anno.

7. Il concessionario degli impianti sportivi, prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria, deve comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale le caratteristiche dell'intervento, la tipologia e i tempi di realizzazione. Qualsiasi intervento venga effettuato in violazione del presente articolo, può determinare delle penalità a carico del concessionario.
8. La manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (es. demolizioni o costruzioni di tramezzi divisorii non portanti), nonché quelle per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso.

Art. 16

Competenze organi comunali sugli impianti sportivi

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

1. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport, individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
2. La Giunta Comunale definisce, approva e aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

- in particolare, sentito il parere della Commissione comunale allo Sport, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
 - valuta proposte di iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione della pratica sportiva e concede eventuali contributi straordinari alle società/associazioni sportive e alle scuole;
 - promuove la partecipazione alla pratica sportiva, anche mediante la realizzazione e/o finanziamento di singole iniziative.
3. Il responsabile del competente servizio patrimonio del Comune provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi sulla base di apposito schema di convenzione recante le direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 17

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 18

Tipologia di concessione e modalità di assegnazione

1. Gli impianti possono essere dati in uso per manifestazioni sportive, allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee.
2. Il Comune in via del tutto eccezionale può autorizzare lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, culturali, scolastiche e sociali.
3. I soggetti interessati, non aventi scopo di lucro, che intendono ottenere l'uso di uno o più impianti sportivi comunali, per campionati, allenamenti ed attività temporanee, sono tenuti a presentare domanda scritta al Comune secondo le modalità e i termini prescritti nello specifico avviso pubblico .

4. La domanda, compilata in apposito modulo predisposto dal servizio Sport, deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) Atto costitutivo del sodalizio
 - b) Statuto sociale
 - c) Relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda
 - d) Copia, ovvero dichiarazione, del bilancio consuntivo relativo alla stagione precedente a quella della domanda;
 - e) Documentazione rilasciata dalle Federazioni per l'attività federale effettuata nella stagione precedente alla domanda, ovvero documentazione rilasciata dall'ente di promozione sportiva per attività di lega;
 - f) Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento
 - g) Relazione sull'attività da svolgere, contenente le seguenti indicazioni:
 - Tipo di attività sportiva praticata
 - Finalità e programmi delle attività, con le modalità di utilizzazione degli impianti
 - Data esatta di inizio e conclusione dell'attività
 - Giorni e orari di utilizzo richiesti
 - Numero e tipologia dei destinatari
 - Nomi di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza e pulizia.
5. Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma, verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo e accolte solo se compatibili con esso.

Art. 19

Priorità utilizzo impianti

1. Nel caso che più Società/associazioni Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando in apposito accordo con le parti, tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a. livello agonistico dei campionati cui partecipa il sodalizio;
 - b. numero di atleti tesserati;
 - c. anni di attività del sodalizio;
 - d. risultati agonistici ottenuti;
 - e. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.
3. Nell'ipotesi in cui non vi fosse accordo tra le Società/ Associazioni Sportive che richiedono l'utilizzo dello stesso impianto, verrà stilata una graduatoria tenendo conto dei criteri di cui al comma precedente e delle medesime richieste di utilizzo.

Art. 20

Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario, approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 21

Mancato accoglimento richieste di uso

La richiesta d'uso non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale a concedere l'uso dell'impianto. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 22

Convenzioni

1. Il rilascio della concessione d'uso sarà regolamentato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti; la stessa dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.
2. La convenzione di norma avrà durata annuale.

3. Solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dal presente comma, la durata potrà essere pluriennale e, comunque, non superiore ad anni 6:
 - a. qualora il concessionario sia beneficiario di un finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione degli impianti. In ogni caso, alla scadenza della convenzione, tutte le migliorie apportate agli impianti resteranno in capo al Comune, in quanto ente proprietario, senza alcun onere a proprio carico.

Art. 23

Uso pubblico sociale impianti

1. Per gli impianti dati in concessione d'uso, sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n°17.
2. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 24

Concessione d'uso

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
2. Il comune ha la facoltà di disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, l'uso temporaneo della struttura, per lo svolgimento di manifestazioni culturali o sportive organizzate anche in collaborazione con le scuole. Il provvedimento autorizzatorio non potrà arrecare, comunque, pregiudizi al regolare svolgimento delle attività già programmate dal concessionario

Art. 25

Doveri del concessionario

1. Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
2. A pena di risoluzione, non potrà sub-locare o sub-concedere, né totalmente né parzialmente, gli immobili oggetto della convenzione, fatte salve specifiche deroghe previste dalla stessa o autorizzate dal Comune.
3. In deroga al divieto di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il Concessionario dovrà concordare l'utilizzo delle strutture oggetto del presente comodato, ad associazioni sportive, regolarmente costituite per la promozione della pratica sportiva nel territorio. In caso di mancato accordo la decisione sarà presa dal comune e le società interessate dovranno uniformarsi a tale decisione.
4. Il Concessionario è obbligato ad utilizzare e custodire con diligenza l'impianto sportivo e le attrezzature annesse ed a restituirli al Comune alla scadenza della concessione, nello stato in cui si trovano al momento della consegna. Al momento della restituzione, il Concessionario dovrà lasciare libere le strutture da attrezzature e beni mobili di sua proprietà.
5. Durante il periodo di utilizzo e, comunque, entro la data di scadenza della concessione, deve impegnarsi a ripristinare con oneri a proprio carico, le parti deteriorate a seguito del cattivo o negligente utilizzo delle strutture. A garanzia di tali obblighi assunti nei confronti del Comune, il concessionario è tenuto a versare una cauzione mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale di Castelsardo. Tale cauzione, salvo il caso di utilizzo, potrà essere restituita entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione
6. Il concessionario è tenuto, inoltre, a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumersi gli oneri anche economici derivanti dalla gestione ed in particolare:
 - a) le manutenzioni ordinarie dell'impianto compresi gli spogliatoi, gli arredi e le attrezzature in dotazione se presenti;
 - b) la pulizia dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive;
 - c) la manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi interni alla struttura);
 - d) il rispetto degli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo. A tal fine il concessionario è considerato – ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 - titolare dell'impianto/complesso sportivo e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente

in materia (D.M. 18.03.1996, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009, ecc.), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di “emergenza” in generale.

- e) l’apertura, chiusura e custodia dell'impianto;
 - f) l’osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
 - g) la tenuta in perfetta efficienza del locale adibito a pronto soccorso (se presente);
 - h) la dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
 - i) gli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari all’interno dei locali;
 - j) pagamento imposte, tributi e tasse se dovuti;
 - k) le spese di consumo per combustibile da riscaldamento;
 - l) manutenzione campo da gioco ordinaria (cura del campo da gioco, livellamento, pulizia, taglio erba, concimazione, etc.)
7. Il concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno.
8. Deve concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune.
9. Il Concessionario predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Art. 26

Manutenzione e gestione ordinaria

1. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Associazione sportive, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.
2. Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

3. Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 27

Risarcimento danni

1. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 28

Polizza assicurativa

1. L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.
2. Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della concessione e allegata alla stessa.
3. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 29

Decadenza e revoca della concessione di gestione

1. Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
 - a. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
 - b. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
 - c. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

- d. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
 - e. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
2. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
 3. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.
 4. In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.
 5. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.
 6. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 30

Uso gratuito

1. Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dall'articolo 28. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 31

Vigilanza durante le manifestazioni

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 32

Uso impianti sportivi scolastici

1. L'utilizzo delle palestre scolastiche è riservato alla scuola secondo le proprie necessità.
2. I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici nelle ore e negli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, sono gestiti dal Comune in conformità alle indicazioni degli organismi del decentramento interessati, in base alle norme di legge vigenti ed ai criteri fissati in materia dal Consiglio d'Istituto.
3. La concessione degli impianti sportivi scolastici è sempre temporanea.
4. Salvo diversa specificazione, la concessione ha validità massima fino all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è rilasciata.
5. Possono ottenere la concessione degli impianti Enti, Associazioni e privati riuniti in gruppi che operano nel territorio comunale, che non perseguono, in alcun modo, fini di lucro.
6. Fermo restando il diritto di precedenza per le domande provenienti da scuole o da Enti pubblici, per l'uso degli impianti vengono riconosciute le seguenti priorità:
 - a. valutazione di merito in ordine alla effettiva esigenza di usare l'impianto richiesto, non essendo possibile espletare l'attività, o per la sua natura o per altri motivi, in altri spazi e strutture;
 - b. richieste provenienti da Enti di promozione sportiva e Società a questi affiliate, quando riguardino attività avente carattere formativo;
 - c. valutazione di merito in ordine alla consistenza aggregativa dell'Ente, Associazione o gruppo richiedente;
 - d. valutazione di merito in ordine alla preminenza, nella pratica ginnico-sportiva, dell'attività di base su quella agonistica, soprattutto se indirizzata ai giovani.
7. Le domande d'utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente al Dirigente scolastico e dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la natura degli scopi delle attività, le giornate e l'orario di utilizzazione dei locali ed il nominativo di un responsabile che dovrà essere presente durante lo svolgimento delle attività medesime. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione che le attività di cui si tratta non sono esercitate a scopo di lucro.
8. Le domande di utilizzazione degli edifici dovranno di norma essere inoltrate entro il 15 luglio di ogni anno, in riferimento alla stagione successiva, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che

si esauriscono in una sola giornata con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.

9. L'Ente concedente, nella persona del Responsabile del servizio sport, dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo nulla-osta del Consiglio di Istituto competente.
10. L'eventuale diniego di nulla-osta del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.
11. Ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente della Scuola viene data comunicazione scritta circa l'esito della domanda e le modalità di concessione.
12. Nel caso di esito favorevole, i richiedenti sono inviati a sottoscrivere apposita convenzione.
13. L'autorizzazione sarà subordinata al versamento in favore del Comune di Castelsardo di un importo da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'uso richiesto, a titolo di rimborso forfettario delle spese per il riscaldamento, l'illuminazione, etc.. secondo il tariffario che verrà annualmente determinato dalla Giunta Comunale.
14. Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale.
15. Il concessionario è responsabile civilmente e patrimonialmente dei danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione con espressa esclusione di qualunque responsabilità del Comune o della Scuola.
16. È fatto obbligo al concessionario di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
17. Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali.
18. Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I Consigli di Istituto possono indicare altre condizioni da osservare per la salvaguardia di particolari attrezzature da concedere in uso. In particolare, i terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni stesse. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. La concessione deve intendersi per palestre, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo.

19. I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono l'onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che saranno fissati nella convenzione, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.
20. I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune o del Dirigente.
21. Nei casi di cui al comma che precede, i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere ai locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.
22. Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche e agli uffici della scuola.
23. La concessione può essere revocata, sospesa temporaneamente o modificata per quanto riguarda gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutenzione degli impianti.
24. Quando, per causa di forza maggiore gli impianti non siano ritenuti agibili dall'ufficio tecnico comunale, l'attività negli stessi può essere sospesa con decisione insindacabile.
25. La morosità o il ritardo nel pagamento della tariffa dovuta o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento o comunque stabilite, possono comportare la sospensione o la revoca della concessione.

PARTE QUINTA

Disposizioni finali e transitorie

Art. 33

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso.

Art. 34

Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, a norma del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore nel 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.